



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N. 8

Riunione del 5 Ottobre 2016

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Claudio Zander - Componente

09.16.17 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **A.s.d. Real Volley Gioia, in persona del Presidente pro-tempore, Sig. Alessandro Fiore, la violazione degli artt. 16 Statuto Fipav, 2 R.A.T., 74 e 76 Reg. Giur., 17 Reg. Gare nonché degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo** per non aver adottato tutte le misure ed attività preventive, opportune e prescritte dall'ordinamento Fipav per evitare l'insorgenza di tutti i danni riportati alla carrozzeria dei due autoveicoli - *furgoni Renault Trafic colore grigio Tg. EC390RE Tg. DR860JA* - (fiancata rigata, danneggiamento al portellone posteriore e rottura del vetro lunotto posteriore) - che trasportavano gli atleti ed i tesserati del sodalizio ospite, A.s.d. Volley Leverano, in occasione della gara disputata in data 30.04.2016 presso l'impianto della Società ospitante, A.s.d. Real Volley Gioia, e valevole per il Campionato B1 maschile, girone C, A.s.d. Real Volley Gioia – A.s.d. Volley Leverano, così come da comunicazione della conclusione delle indagini del 28 giugno 2016 ritualmente notificata;
- **Sig. Alessandro Fiore, n.q. di Presidente pro-tempore del sodalizio A.s.d. Real Volley Gioia, la violazione degli artt. 16 Statuto Fipav, 19 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., 17 Reg. Gare nonché degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo** per non aver il sodalizio A.s.d. Real Volley Gioia, dal medesimo rappresentato, adottato tutte le misure ed attività preventive, opportune e prescritte dall'ordinamento Fipav per evitare l'insorgenza di tutti i danni riportati dai due autoveicoli - *furgoni Renault Trafic colore grigio Tg. EC390RE Tg. DR860JA* - (fiancata rigata, danneggiamento al portellone posteriore e rottura del vetro lunotto posteriore) - che trasportavano gli atleti ed i tesserati del sodalizio ospite, A.s.d. Volley Leverano, in occasione della gara disputata in data 30.04.2016 presso l'impianto della Società ospitante, A.s.d. Real Volley Gioia, e valevole per il Campionato B1 maschile, girone C, A.s.d. Real Volley Gioia – Asd Volley Leverano, così come da comunicazione della conclusione delle indagini del 28 giugno 2016 ritualmente notificata.

Il Tribunale, ricevuto l'atto di deferimento, fissava per la discussione l'udienza del 5 Ottobre 2016, alla quale per la Procura Federale era presente il sostituto procuratore Avv. Edoardo Spighetti, che si riportava all'atto di deferimento concludendo per l'applicazione di sanzione a carico degli incolpati.



Era altresì presente per entrambi gli incolpati, l'avv. Manuela Magistro che dopo aver illustrato le ragioni della difesa, chiedeva il non luogo a procedere per i rappresentati ed in subordine l'applicazione delle attenuanti previste dal regolamento.

Il Tribunale si riservava di decidere.

FATTO

Il sodalizio BBC Leverano inviava alla procura nota con la quale lamentava l'avvenuto danneggiamento degli automezzi che avevano trasportato la propria squadra presso il palazzetto di Gioia del Colle il giorno 30 Aprile 2016, in occasione della gara serie B1 maschile fra il Leverano e la Asd Volley Gioia.

Lo stesso sodalizio addebitava la responsabilità dell'accaduto alla società ospitante che non avrebbe adottato quelle misure preventive e necessarie per evitare l'evento doloso. Nella nota si precisava come non fosse stato permesso ai mezzi della squadra ospite di parcheggiare all'interno dell'area del palazzetto, così indirettamente favorendo i danneggiamenti.

La difesa degli incolpati evidenziava come successivamente alla gara di campionato nel palazzetto si fosse svolta altra manifestazione che aveva visto protagonista l'atleta Sintini. Tale manifestazione, non riconducibile pertanto alla gara e seguita da un ampio pubblico, si era svolta dopo l'incontro ed anche gli atleti e tesserati della squadra ospite vi avrebbero partecipato.

Si precisava poi che durante la gara non vi era stato alcun problema di ordine pubblico tanto che la forza pubblica, presente all'interno dell'impianto, non ha avuto occasione di intervenire.

Precisava altresì l'Avv. Magistro che il parcheggio interno del palazzetto oltre a poter ospitare poche vetture, alla data del 30 Aprile era chiuso ed inutilizzabile per lavori deliberati dal Comune. Sul punto veniva nei termini depositata al Tribunale nota dell'Ufficio tecnico del Comune di Gioia del Colle che attestava l'inutilizzabilità dell'area.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame degli atti non appare emergere alcuna responsabilità disciplinare a carico degli incolpati. Nel caso di specie la società Volley Gioia ha dovuto ottemperare all'ordine dell'Autorità e quindi si è vista costretta a non utilizzare o far utilizzare il parcheggio esistente all'interno dell'impianto. Costituendo in ogni caso il fatto esimente di responsabilità, non appare necessario esaminare quali siano i limiti agli obblighi di garanzia che gravano sulle società ospitanti.

PQM

Delibera di non doversi procedere a carico del A.S.d. Volley Gioia e del Presidente Alessandro Fiore.

Roma, 14 Ottobre 2016

F.to ILPRESIDNTE
Avv. Massimo Rosi